



Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Avellino

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1. Oggetto del capitolato

Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria della rampa carrabile di accesso al garage della Questura di Avellino per il periodo, stimato, 22 giugno 2026 – 22 luglio 2026, durata 30 giorni, previa trattativa diretta sul MEPA:

Art. 2 Modalità operative

L'esecuzione del servizio è posta a carico dell'Impresa che, previo contatto con l'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Avellino, provvederà a:

- a) Rimuovere le porzioni anteriori e posteriori dell'area ammalorata;
- b) Pulire e regolarizzare il sottofondo della rampa e predisporre la nuova stesa del manto bituminoso;
- c) Fornire e stendere manualmente il conglomerato bituminoso;
- d) Effettuare sulla stessa un ulteriore passaggio con il rullo vibrante;

Art. 3 Osservanza delle condizioni di lavoro e norme relative al personale

Sono a totale carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alle prestazioni previste nel presente capitolato. L'impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore.

L'impresa è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi.

L'Impresa si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed, in particolare, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto il personale adibito ai servizi dati in appalto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti dell'appaltante sia nei confronti di terzi.

Art. 4 Mezzi e attrezzature

L'impresa è obbligata ad effettuare il Servizio con mezzi propri e gestione a proprio rischio.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature impiegate nel servizio dovranno essere perfettamente compatibili con la destinazione d'uso degli ambienti, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato e inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Art. 6 Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo posta elettronica certificata ammincontabile.prefav@pec.interno.it

Art. 7 Pagamento dei corrispettivi

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura mensile, redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della fattura stessa previo apposito accredito da parte del Ministero dell'Interno sul competente capitolo di spesa.



Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Le fatture presentate sono corredate della dichiarazione, a cura dell'UTL della Questura di Avellino, da cui risulti che la prestazione è avvenuta regolarmente e che, pertanto, può procedersi al pagamento degli importi addebitati, ovvero che l'impresa, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, è incorsa in inadempienze debitamente contestate, per le quali ricorre l'applicazione delle penalità contrattuali. I pagamenti saranno eseguiti previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa a mezzo di acquisizione del DURC attraverso lo Sportello Unico Previdenziale.

Ove risultassero a carico dell'impresa appaltatrice insoluti contributivi e/o assicurativi la Prefettura procederà all'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 comma 3 del Decreto - Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 8 Garanzia definitiva

Considerato l'esiguità dell'importo degli interventi, la ditta è esonerata dalla prestazione della garanzia, ai sensi dell'art. 53, comma IV del D.lgs n. 36/2023.

Art. 9 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, pena la nullità del contratto.

Art. 13 Vigilanza

L'UTL della Questura di Avellino, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente capitolato.

Art. 14 Inadempienze e penalità

In conformità a quanto disposto con decreto del Ministro dell'Interno in data 29 aprile 2002, nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore è obbligato ad uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle relative alla sicurezza. Per la ritardata e incompleta esecuzione delle prestazioni potrà essere applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Tale penale non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In caso di inadempienza per fatti imputabili alla Ditta a cui è stata affidata l'esecuzione della prestazione, questo Ufficio potrà disporre l'esecuzione di tutto o parte della prestazione stessa, a spese della predetta, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione di rivalsa per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. In caso di applicazione di penali, l'appaltatore è obbligato ad emettere nota di credito per l'importo corrispondente.

Art. 15 Sospensione dei pagamenti

La Prefettura di Avellino-UTG, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.

La Prefettura di Avellino-UTG dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma, l'Impresa non sia posta in regola.

Art. 16 Ritardo nei pagamenti

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo è tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro i termini precisati nell'art. 7 del presente capitolato.



. Prefettura Ufficio territoriale del Governo di: Trulline

Il mancato rispetto dei termini fa sorgere nell'Impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso di interesse e secondo le procedure previste dalla legge (ex D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, modificativo del D. Lgs 9 ottobre 2002, n.231), sempre che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'Impresa stessa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi, da altre Amministrazioni, dall' autorità giudiziaria o da collegi arbitrali.

Art. 17 Presa d'atto

Il presente capitolato è da considerarsi parte integrante del contratto.

Art. 18 Disposizioni finali

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dai suoi allegati;
- dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici;
- di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- per eventuali controversie il foro competente è individuato in base alle prescrizioni di cui all'art. 25 del c.p.c.